

# **Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)**

## **Descrizione dell'attività**

**Cos'è:**



Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

## **Vendite di fine stagione (saldi)**

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque soggetti a un notevole deprezzamento.

Regione Lombardia ha stabilito che le date di decorrenza delle vendite di fine stagione sono:

- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
- 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, i saldi estivi per l'anno 2020 inizieranno eccezionalmente il 25 luglio 2020, come previsto dalla [Deliberazione della Giunta regionale 22/07/2020 n. 11/3407](#) [1].

**Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.**

## **Vendite promozionali**

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di uno, più o tutti o prodotti della gamma merceologica per un periodo di tempo limitato.

Le vendite promozionali dei prodotti stagionali e di moda non possono essere effettuate nel periodo

dei saldi e nei trenta giorni antecedenti. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette a queste limitazioni (articolo 116 delle [Legge Regionale 02/02/2010, n. 6](#) [2]).

A seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, per l'anno 2020 è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni, come previsto dalla [Deliberazione della Giunta regionale 26/05/2020 n. 11/3170](#) [3].

**Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione.**

## Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

- cessazione dell'attività: si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane. Il titolare dell'attività non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dell'attività per la quale è stata effettuata la vendita di liquidazione.
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane.
- trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane.
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di sei settimane. Al termine della vendita di liquidazione l'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per un minimo di sette giorni. Non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (saldi).

**Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio** come previsto dall'articolo 114 della [Legge Regionale 02/02/2010, n. 6](#) [2].

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

## Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

**Modulo:** [Vendita di liquidazione, comunicazione](#) [4]

**Allegati:** [Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile](#) [5]

[Elenco delle merci messe in vendita con le relative quantità](#) [6]

[Normativa di riferimento](#) [7]

**Source URL:** <https://lombardia.master.globogis.eu/attivita-economica/vendite-straordinarie-saldi-di-fine-stagione-promozionali-di-liquidazione>

### Links:

[1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeliberazione%3A2020-07-22%3B11-3407>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2010-02-02>

%3B6

[3] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeliberazione%3A2020-05-26%3B11-3170>

[4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/comvenditaliquidaz>

[5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/CES-ATT-CAN>

[6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/ELE-MER>

[7] [http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vendite%20straordinarie&amp;istituzione\\_parents=1&amp;istituzione=](http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vendite%20straordinarie&amp;istituzione_parents=1&amp;istituzione=)